



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purgè  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Avv. Patrizia Tovazzi  
Dott. Comm. Paolo Triberti  
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile

Dott. Comm. Pietro Aspesi  
Avv. Giovanna Camilli  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott.ssa Claudia Garretta Cons. Lav.  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Stefano Lunghi Cons. Lav.  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Carlo Primerano  
Dott.ssa Antonella Rosati Cons. Lav.  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti  
Dott. Comm. Mariangela Trivisani

Dott.ssa Anna Aimetti  
Dott.ssa Chiara Bergamaschi  
Dott.ssa Cecilia Boldrin  
Dott.ssa Irene Guerzoni  
Dott. Alberto Mattiello  
Dott.ssa Sara Nasuti  
Dott.ssa Rosa Runci  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov  
Dott. Stefano Versace  
Dott.ssa Yi Wu  
Dott.ssa Xujie Zhou

## SEDI

### Milano

20123 - Via Carducci, 32  
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00  
e-mail: studio@tricol.it

### Milano – Area Legale

20123 - Via Lanzone, 31  
Tel. 02.366.336.63  
Fax 02.366.336.53  
e-mail: milano.legali@tricol.it

### Torino

10121 - Via Amendola, 6  
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389  
e-mail: segreteria@tricolto.it

### Roma

00187 - Via Boncompagni 93 int.20  
Tel. 06.97273788  
Fax 06.97273584  
e-mail: segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 1044880156

Milano, 14 Ottobre 2013

## Circolare n. 20/2013

### Oggetto: nuovo MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Gentili Signori,

il Provvedimento n. 2013/94908 del 2 agosto 2013 del Direttore dell'Agazia delle Entrate e le Istruzioni di compilazione del Modello, pubblicate sul sito dell'Agazia delle Entrate in data 11 ottobre 2013, hanno definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione dei seguenti adempimenti:

1. Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (art.21 D.L. 78/2010 c.d. **Spesometro**);
2. Comunicazione delle **operazioni legate al turismo** effettuate in contanti in deroga all'art.49 comma 1 D.lgs 231/2007 (art. 3 comma 1 D.L. 16/2012);
3. Comunicazione degli **acquisti da operatori della Repubblica di San Marino** art.16 lett. c) D.M. 24.12.1993;
4. Comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata come individuati dal D.M. 04.05.1999 e D.M. 21.11.2001 (**Comunicazione operazioni Black List**).

**COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (ART.21 D.L. 78/2010): c.d. SPESOMETRO**

L' art. 21 del D.L. n.78/10 ha istituito l'obbligo di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, con modifica operata dall'art.2, co. 6, del D.L. n. 16/12 (c.d. *decreto semplificazioni*), prevedendo un invio cumulativo per ciascun cliente e fornitore di tutte le operazioni attive e passive effettuate **a prescindere dagli importi** nonché il mantenimento della soglia di Euro 3.600 (importo da intendersi comprensivo dell'eventuale Iva addebitata) per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura.

**SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE**

Sono obbligati alla Comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

La tabella seguente dà evidenza dei soggetti coinvolti dal nuovo adempimento.

<b>SOGGETTI</b>	<b>Obbligo comunicazione operazioni rilevanti</b>
<b>Soggetti passivi residenti in contabilità ordinaria e semplificata</b>	Sì
<b>Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti</b>	Sì
<b>Soggetti non residenti che operano in Italia tramite identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale</b>	Sì
<b>Regime nuove iniziative produttive art. 13 L. 388/2000</b>	Sì
<b>Soggetti coinvolti da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessioni o conferimenti d'azienda) durante il periodo d'imposta</b>	Nel caso il soggetto si sia estinto, il subentrante include nella comunicazione anche i dati del soggetto estinto
<b>Enti con partita Iva</b>	Rilevano le sole operazioni realizzate nell'esercizio di attività commerciale e agricola – come per adempimento Black list
<b>Agricoltori in regime di esonero art. 34 Dpr 633/72</b>	Ad oggi non prevista esclusione
<b>Associazioni L. 398/1991 e assimilati</b>	Ad oggi non prevista esclusione
<b>Enti non titolari di partita Iva</b>	No

<b>Contribuenti ex art. 1 commi 96-117 Legge 244/2007 come modificata dall'articolo 27 commi 1 e 2 DL 98/2011</b>	Esclusi
<b>Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall'art. 4 del Dpr 633/1972</b>	Esclusi

#### OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE PER IL 2012

Per il periodo d'imposta 2012 vanno comunicate:

- le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore ad Euro 3.600 al lordo dell'Iva.

Vengono qui di seguito riportati alcuni **casi particolari** di applicazione della disciplina in oggetto:

- L'emissione della fattura, anche volontaria, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, fa scattare l'obbligo di comunicazione dell'operazione soggetta a fatturazione. In sede di prima applicazione delle disposizioni, per le operazioni relative agli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore ad Euro 3.600 al lordo dell'Iva.  
Con decorrenza 2014, invece, tali operazioni dovranno essere comunicate senza limiti di importo.
- Analogamente, le operazioni effettuate in applicazione del **regime Iva dei beni usati** di cui ai commi da 36 a 40 del D.L. 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo superiore ad Euro 3.600.
- Le fatture ricevute per le operazioni effettuate dai contribuenti in regime fiscale di vantaggio (c.d. **contribuenti minimi**), pur non recando addebito di imposta, sono da considerare comunque rilevanti e quindi soggette a registrazione ai fini Iva, e sono pertanto da comprendere nella Comunicazione.
- Le operazioni documentate da **fatture cointestate** devono essere comunicate per ognuno dei cointestati.
- Viene confermato anche l'obbligo di indicazione delle **autofatture** di cui all'art. 17, DPR n.633/72 emesse a seguito di acquisti da soggetti non residenti senza stabile organizzazione e che non si siano identificati direttamente o non abbiano nominato un rappresentante fiscale.

- Devono inoltre essere comunicate le **cessioni gratuite di beni** oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente; la comunicazione va effettuata mediante l'indicazione della partita Iva del cedente.
- Per i soggetti utilizzatori di beni in **leasing e noleggio** permane l'obbligo di comunicazione delle operazioni ricevute ai fini dello Spesometro.  
L'art. 21 D.L. 78/2010 ha disposto l'esonero dalla comunicazione per i soli prestatori in quanto le società di leasing e noleggio hanno l'obbligo di una specifica e più dettagliata comunicazione delle operazioni effettuate.  
In alternativa a quest'ultima comunicazione, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità di diporto e aeromobili, a partire dalle operazioni poste in essere nel 2012, possono trasmettere le informazioni relative alle operazioni effettuate utilizzando il modello di comunicazione polivalente.
- L'art. 7 comma 2 lettera p) del D.L. 70/2011 (c.d. Decreto sviluppo) ha stabilito che i soggetti Iva che effettuano acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate non hanno all'obbligo di tenuta della **scheda carburante**.  
Per i casi, invece, in cui permane la tenuta della scheda carburante la comunicazione va effettuata indicando i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo ovvero riportando solo il numero del documento riepilogativo, l'ammontare complessivo imponibile e l'ammontare complessivo dell'imposta.  
Si ricorda che il documento riepilogativo di cui all'art. 6 Dpr 695/66 può essere utilizzato per la registrazione di fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro.
- E' appena il caso di segnalare che anche le **vendite per corrispondenza** devono essere comunicate ai fini dello Spesometro con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari nel caso in cui l'importo della singola operazione superi l'importo di Euro 3.600.

#### **OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

L'art. 21 del D.L. 78/2010 ha previsto delle esclusioni dall'obbligo di comunicazione.

#### **Esclusioni oggettive**

Il paragrafo 4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, prevede la specifica esclusione dalla segnalazione delle seguenti operazioni:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8 comma 1 lettere a) e b) del Dpr 633/72 (rimangono invece sottoposte all'obbligo di comunicazione le fatture non imponibili emesse a seguito di lettera d'intento del cliente ex art. 8 comma1, lettera c);
- operazioni intracomunitarie;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 Dpr 605/73 (dati relativi ai contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia

elettrica, servizi di telefonia, servizi idrici e del gas, dati relativi ai rapporti intrattenuti da banche, società Poste Italiane spa, Intermediari finanziari, Imprese di investimento, Organismi di investimento collettivo, SGR... etc.);

- le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Secondo quanto affermato nella nota della Direzione Centrale Accertamento del 6 marzo 2012, nel perimetro delle operazioni escluse sono comprese anche le **operazioni finanziarie esenti** da Iva ai sensi dell'art. 10 Dpr 633/72 in quanto già comunicate all'Archivio dei rapporti. Ne consegue che gli operatori finanziari che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale di cui all'art. 36 bis del decreto Iva con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.

In considerazione dell'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle importazioni ed esportazioni di merci, va rilevato che le prestazioni di servizi strettamente legate a dette operazioni (es. servizi di trasporto e spedizione) ex art. 9 Dpr 633/72, non vanno comunicate qualora si riferiscano ad operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario e quindi già soggette a comunicazione tramite i modelli Intra.

In caso contrario, dette prestazioni sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).

#### **MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE**

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) o avvalendosi degli intermediari abilitati di cui all'art. 3, comma 2 bis e 3 del Dpr 322/98.

**Per il periodo d'imposta 2012** i soggetti tenuti all'adempimento devono effettuare l'invio telematico nel rispetto delle seguenti scadenze:

- Contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile **entro il 12 novembre 2013**;
- Contribuenti che effettuano la liquidazione Iva trimestrale **entro il 21 novembre 2013**.

**Per il periodo d'imposta 2013** e successivi le comunicazioni dovranno essere presentate nel rispetto delle seguenti scadenze:

- Contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile **entro il 10 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento;
- Contribuenti che effettuano la liquidazione Iva trimestrale **entro il 20 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento.

La periodicità della liquidazione Iva, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello.

Per l'individuazione delle operazioni rilevanti da includere nella Comunicazione si farà riferimento al momento della registrazione dell'operazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del Dpr 633/72 o, in

manca, al momento di effettuazione delle operazioni come stabilito dall'art. 6 del medesimo decreto.

E' consentita la procedura di annullamento e/o sostituzione dei *files* inviati entro 1 anno dalla scadenza dei termini.

#### **ELEMENTI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE**

Il Provvedimento del 2 agosto 2013 ha indicato due modalità di presentazione della Comunicazione: in forma "analitica" o in forma "aggregata".

L'opzione è esercitata direttamente nel modello ed è vincolante per tutta la Comunicazione e per eventuali invii sostitutivi.

#### ➤ **Comunicazione analitica**

Nella Comunicazione in forma analitica vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- a. anno di riferimento;
- b. la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cliente o fornitore;
- c. per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell'Iva e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- d. per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
- e. per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, del Dpr 605/96, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell'imposta;
- f. per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Per le operazioni verso privati di importo superiore ed Euro 3.600 e per le operazioni legate al turismo di importo pari o superiore ad Euro 1.000 i dati da indicare nella Comunicazione sono i seguenti:

- a. anno di riferimento;
- b. codice fiscale del cliente;
- c. per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati anagrafici di cui all'art. 4 comma 1 lettere a) e b) Dpr 605/73;
- d. i corrispettivi comprensivi dell'Imposta sul valore aggiunto.

#### ➤ **Comunicazione per dati aggregati**

Nella Comunicazione in forma aggregata vanno indicati per ciascuna cessione o prestazione:

- a. La partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- b. numero delle operazioni aggregate;
- c. importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- d. importo totale delle operazioni fuori campo Iva;
- e. importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura;

- f. importo totale delle note di variazione;
- g. imposta totale sulle operazioni imponibili;
- h. imposta totale relativa alle note di variazione.

Ai fini dell'aggregazione, le note di variazione sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all'operazione principale.

**COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATI IN CONTANTI IN DEROGA ALL'ART.49 COMMA 1 D.LGS 231/2007 (ART. 3 COMMA 1 D.L. 16/2012)**

La Comunicazione polivalente deve essere usata per trasmettere i dati relativi agli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/72, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, dell'Unione Europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. Devono essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 1.000 e fino ad Euro 15.000 (in tale settore infatti il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato ad Euro 15.000).

Le informazioni da comunicare sono le seguenti:

- dati identificativi del cliente;
- data emissione documento/fattura;
- data di registrazione della fattura;
- numero fattura;
- importo imponibile;
- importo imposta.

Per tale Comunicazione è previsto l'invio solo in forma analitica e la trasmissione dei dati deve avvenire con le stesse scadenze dello Spesometro.

Le medesime operazioni di importo superiore ad Euro 15.000 sono invece comunicate con le modalità proprie dello Spesometro.

**COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ART.16 LETTERA C) D.M. 24.12.1993**

A decorrere dal 1 ottobre 2013, il presente modello di Comunicazione polivalente deve essere utilizzato anche per trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni previste dall'art.16 lettera c) del D.M. 24.12.1993. Fino al 30 settembre 2013, tali informazioni venivano rese agli Uffici finanziari in forma cartacea.

Le informazioni da comunicare sono le seguenti:

- dati identificativi del fornitore;

- codice identificativo Iva per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- data emissione documento/fattura;
- data di registrazione della fattura;
- numero fattura;
- importo imponibile;
- importo imposta.

Per tale comunicazione non è prevista la forma aggregata dei dati e deve essere inviata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dei registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 del Dpr 633/72.

**COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA COME INDIVIDUATI DAL D.M. 04.05.1999 E D.M. 21.11.2001: COMUNICAZIONE OPERAZIONI BLACK LIST**

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1 ottobre 2013, le operazioni intrattenute con paesi a fiscalità privilegiata (in particolare trattasi dei paesi individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001) vanno oggi comunicate utilizzando il modello di Comunicazione polivalente.

**Non si tratta di una facoltà ma di un obbligo poiché il precedente modello è stato abrogato.**

La comunicazione di queste operazioni ha mantenuto l'originaria periodicità ovvero:

- trimestrale per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi resi, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevuti) un ammontare totale di operazioni nel trimestre non superiore ad Euro 50.000;
- mensile per i soggetti che superano la predetta soglia.

Per la comunicazione di questo tipo di operazioni deve essere utilizzata esclusivamente la forma analitica.

I dati da indicare sono sostanzialmente gli stessi che già in precedenza venivano richiesti per la compilazione della comunicazione Black list.

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, gli adempimenti saranno predisposti ed inviati dallo stesso.

I Clienti che gestiscono invece in proprio la contabilità sono invitati a segnalare per tempo allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione e di invio telematico della Comunicazione polivalente.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati